



Ministero dell'Interno

Silenziatori - Circolare Min. Int. 14 gennaio 1996

Con frequenza pervengono a questo Ministero istanze di ditte autorizzate alla fabbricazione di armi da sparo, comuni o da guerra, intese ad ottenere licenze per la fabbricazione di silenziatori da apporre su modelli di armi di propria produzione. Al riguardo si premette che, come è noto, il silenziatore non è parte essenziale di un'arma ma un accessorio inquadrabile - in senso lato - nel materiale di armamento, essendo in sostanza uno strumento destinato a ridurre gli effetti sonori dello sparo, che interessa anche le prestazioni balistiche e una parte essenziale dell'arma - la canna - il cui modello originale viene conseguentemente ad essere alterato. Occorre tener presente, infatti, che la canna originale dell'arma destinata a ricevere il silenziatore deve essere opportunamente adattata (esempio: mediante filettatura a vite) e che l'arma con il silenziatore, nel suo insieme, si presenta con caratteristiche dimensionali diverse rispetto ad un altro esemplare dello stesso modello, privo di silenziatore e non destinato a riceverlo.

Premesso inoltre che l'argomento ha già formato oggetto di circolare ministeriale n. 10.12538/10179(7) de l'20 agosto 1949, avente lo stesso oggetto, che si richiama, si comunica che un ulteriore elemento per cui non si ritiene possibile la produzione di silenziatori per armi comuni da sparo, è che non risulta, finora, iscritta in catalogo nessuna arma con tale accorgimento tecnico.

Per quanto attiene le armi da guerra o tipo guerra, viceversa, è ipotizzabile autorizzare la costruzione di silenziatori per le stesse, sempre che tale attività sia specificamente prevista nella licenza rilasciata ai sensi dell'art. 28 del TULPS e che la fabbricazione propriamente detta sia autorizzata, di volta in volta, per quantitativi determinati previa dimostrazione dell'esistenza di una commessa proveniente da Forze Armate o corpi Armati.

Sarà inoltre opportuno che i Prefetti, all'atto del rilascio, su delega di questo Ministero, della licenza di fabbricazione dei silenziatori, impongano ai fabbricanti, ai sensi dell'art. 9 del TULPS, di matricolare progressivamente i silenziatori, con i conseguenti obblighi di registrazione.